

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021

Visti:

- la Legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*” (d’ora in avanti Legge Regionale);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 9.12.2019 con la quale è stato approvato il *Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Firenze – in applicazione della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n.2*” (d’ora in avanti Regolamento Comunale);

IL DIRIGENTE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 6326 del 13/10/2021

RENDE NOTO

che **dalle ore 12:00 del giorno 29 ottobre 2021 fino alle ore 12 del giorno 28 dicembre 2021** sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando Generale per l’assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Firenze.

Art. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE

- 1.** La domanda è presentata dal soggetto richiedente al comune di residenza o al comune dove svolge l’attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso.
- 2.** I seguenti requisiti sono stabiliti nell’Allegato A della Legge Regionale e devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall’intero nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando e al momento dell’assegnazione dell’alloggio:
 - a. cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia: il solo soggetto richiedente deve essere in possesso o di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno in corso di validità di durata almeno biennale (oppure della ricevuta della richiesta di rinnovo) e deve svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.
 - b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale** nell’ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando.
 - b.bis. assenza di condanne penali** passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.;
 - c.** essere in possesso di Attestazione ISEE di tipo ordinario o di tipo corrente anno 2021 valida al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a € 16.500,00. Per coloro che hanno un’attestazione

ISEE che presenta omissioni e/o difformità non sarà possibile inserire la domanda tramite la procedura online. Nel caso non fosse possibile avere un'attestazione ISEE senza difformità e/o omissioni, sarà necessario contattare il Servizio Casa tramite l'indirizzo PEC direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it.

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019;

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9 comma 3 della LRT 2/2019;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

e.1. avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, acquisiti dopo l'entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

e.3. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), acquisito dopo l'entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato

l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d) ed f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e b bis) che devono essere posseduti dal solo soggetto richiedente

3. Possono presentare domanda:

- nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- coloro che sono già collocati in graduatoria;
- i titolari di un utilizzo autorizzato ai sensi dell'art 14 della Legge RT. N2/2019;
- i soggetti assegnatari definitivi di alloggi di ERP, ma solo al fine di chiedere una scissione o la creazione di un nuovo nucleo familiare. Agli assegnatari non saranno attribuibili i punteggi legati alla storicità della presenza -Allegato B, lett c).

4. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART.2

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

2. Per esigenze di autonomia, possono presentare una domanda distinta rispetto al nucleo familiare anagrafico di appartenenza i soggetti di seguito indicati:

- a.** le coppie coniugate con o senza figli;
- b.** le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 con o senza figli;
- c.** la persona singola con figli conviventi fiscalmente a carico;
- d.** la persona singola separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

In tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine.

ART.3

NUCLEI DI NUOVA FORMAZIONE

1. Al fine di formare un nuovo e autonomo nucleo familiare, possono altresì presentare domanda i soggetti di seguito indicati:

- a.** i componenti di coppie di futura formazione con o senza figli;
- b.** due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 4

ALLEGATI OBBLIGATORI

1. Ai fini della verifica dei requisiti di accesso indicati all'art.1, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- a) In caso di cittadino proveniente da Paesi Terzi: copia del permesso di soggiorno ovvero copia della ricevuta di rinnovo del solo soggetto richiedente;
- b) In caso di richiedente non residente anagraficamente nel comune di Firenze: contratto di assunzione da cui risulti la sede di lavoro e la durata del rapporto (solo per il soggetto richiedente se lavoratore subordinato non residenti nel Comune di Firenze);
- c) In caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione ai sensi delle lett.d1 e d2 dell'art.1, alternativamente:
 - planimetria catastale dell'immobile, in caso di alloggio a una distanza non superiore a 50 km da Firenze;
 - provvedimento di separazione personale dei coniugi o sentenza di divorzio con passaggio in giudicato che definisce l'assegnazione della casa coniugale, in caso di immobile che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione o di sentenza di divorzio
 - dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile
 - provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà e il piano di ammortamento del debito rilasciato dall'istituto finanziario che ha richiesto il pignoramento

Art. 5

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
2. **I punteggi** di cui all'Allegato B della Legge Regionale sono attribuiti a tutte le domande presentate, in base alla documentazione allegata alla domanda, ed **effettuando tutti i controlli** inerenti la veridicità di quanto autocertificato.
3. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo dell'ultimo anno fiscale disponibile del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile dell'ultimo anno fiscale disponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3.**

N.B. nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità (riferite cioè a due o più soggetti diversi) di cui ai punti a-4 e a-4 bis, il punteggio massimo attribuibile è **di punti 4**.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Comune di Firenze) e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1**.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2**;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**;

2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2**;

3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3**;

4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti.

Il punteggio di cui al punto a-7 n.4 non può cumularsi con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1**.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3**.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione, catastale dell'unità immobiliare.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2**;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3**;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata, in cui il richiedente risulta residente, con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito dell'ultimo anno fiscale disponibile sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3**;

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 4**.

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione, in cui il richiedente risulta residente, che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita

dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 e dal Regolamento ERP, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque, non superiore ad anni due: **PUNTI 2**;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2**

2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

I punteggi di cui al punto sopra non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari ordinari di alloggi ERP.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: PUNTI 1;

2. non inferiore a 10 anni: PUNTI 2.

Art 6

ALLEGATI OBBLIGATORI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'art.5, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- a) Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis: certificazione attestante la situazione di invalidità e/o handicap;
- b) Per il punteggio a-8): copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/ o obbligo assegno di mantenimento e documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad esempio estratto conto bancario).
- c) Per il punteggio b-1: istanza di sopralluogo ad autorità competente con dimostrazione del versamento del corrispettivo eventualmente dovuto;
- d) Per il punteggio b-2: certificazione di un medico del SSN se non in possesso di certificazione di invalidità, relazione dell'amministratore di condominio per le barriere condominiali e/o relazione di un perito per le barriere interne all'alloggio;
- e) Per il punteggio b-4: contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un membro del nucleo familiare del richiedente che sia anagraficamente residente nell'alloggio a cui il contratto stesso e le ultime 6 ricevute di pagamento del canone di locazione;

- f) Per il punteggio b-5: atto di convalida di sfratto per morosità o finita locazione oppure atto di pignoramento da cui risulti la data di inizio della morosità;
- g) Per il punteggio b-5 in caso di morosità incolpevole: in base alla motivazione richiesta deve essere presente almeno uno degli allegati sottoelencati:
- lettera di licenziamento;
 - copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 30%;
 - copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione o altra documentazione;
 - documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine;
 - indicazione partita IVA o numero iscrizione camera di commercio;
 - documentazione medica che attesti la situazione di cui al punto f) dell'art.14 c.3 della Legge Regione Toscana 2/2019 e documentazione che attesti le spese sostenute;
- h) Per l'attribuzione del punteggio b-6: planimetria catastale per la valutazione delle condizioni di sovraffollamento oppure contratto di affitto cointestato regolarmente registrato.
- i) Per l'attribuzione del punteggio c-1: contratti di lavoro da cui risulti la sede di lavoro nel territorio del Comune di Firenze senza soluzione di continuità.

Art.7

MOROSITÀ INCOLPEVOLE

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo per le seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento, con esclusione del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende almeno il 30%;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

2. Le cause sopraelencate devono riguardare almeno un componente del nucleo familiare ed essere precedenti all'inizio della morosità, risultante dall'atto di intimazione, di un periodo non superiore a 6 mesi in modo tale da ritenere sussistente un nesso di causalità tra esse e l'inizio della morosità stessa.

Art. 8

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online **dalle ore 12:00 del giorno 29 ottobre 2021 fino alle ore 12 del giorno 28 dicembre 2021**. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Casa con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.
2. Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità:
 - A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 - C) Carta di identità elettronica (CIE);
2. Per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando è necessario versare una marca da bollo da 16 euro. È possibile o effettuare il versamento della marca da bollo tramite F23 ed allegare alla domanda la ricevuta di versamento oppure acquistare la marca da bollo ed inserire nella domanda di partecipazione il codice univoco riportato sulla marca da bollo.

Art. 9

APPROVAZIONE GRADUATORIA

1. Il Servizio Casa procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificando i requisiti di accesso e attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 4 del Bando, ed effettuando tutti i controlli previsti dalla normativa inerenti alla veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.
2. Entro i 180 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Servizio Casa procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per la presentazione di integrazioni documentali e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e nella scheda servizio dedicata.
3. Entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare integrazioni documentali rispetto alle motivazioni di esclusione e di mancata attribuzione dei punteggi. Le integrazioni documentali possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura online disponibile sul sito del Comune di Firenze. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio. In sede di ricorso non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.
4. Entro 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione ERP e Mobilità, unitamente ai ricorsi presentati, corredati dalle relative istruttorie.
5. Entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità deve decidere sui ricorsi, formulare graduatoria definitiva e trasmetterla al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente previsto nel Bando, si rimanda al Regolamento e ss.mm.ii.

7. La graduatoria definitiva – come previsto dall’art. 10, comma 3, della Legge Regionale – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell’**Albo Pretorio** del Comune di Firenze e conserva la sua efficacia fino al suo successivo aggiornamento.

8. Il Comune di Firenze non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata:

9. Le graduatorie degli ammessi e l’elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è indicato nella ricevuta inviata in formato pdf via e-mail una volta inserita ed inviata la domanda online.

Art. 10

CRITERI DI PRECEDENZA

1. A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all’art. 10, comma 6, LRT 2/2019; pertanto, in caso di parità di punteggio tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

- a) Valore ISEE più basso;
- b) Data di nascita del/lla richiedente (dal più anziano al più giovane);

In caso di ulteriore parità si procederà ad un successivo sorteggio tramite procedure informatiche.

Art. 11

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi di ERP disponibili sono assegnati secondo l’ordine dei punteggi attribuiti alle domande della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale.

2. Per l’assegnazione degli alloggi il Comune di Firenze procede all’accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all’ERP, nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare, come previsto dall’art. 12 della Legge Regionale.

3. Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando e alla data di verifica per l’assegnazione. La data di verifica per l’assegnazione coincide con la data dell’avvio del procedimento.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Bando, si rimanda al Regolamento e ss.mm.ii.

ART. 12

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

Art. 13

CONTROLLI E SANZIONI

- 1.** Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
- 2.** La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Art. 14

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

- 1.** Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Firenze, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
- 2.** Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Otello Cini (rpdprivacy@comune.fi.it).

Firenze, 28 ottobre 2021

Il Dirigente del Servizio Casa
Dott. Alessandro Licitra